



# COMUNE DI SANTA LUCE

## Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| <b>Deliberazione</b><br><b>n. 79</b><br><b>Del 28-11-2017</b> | <b>OGGETTO:</b> | <b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE</b><br><b>PUBBLICHE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 –</b><br><b>CONFERMA TARIFFE</b> |
|---|-----------------|---|

L'Anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 11:57 nella solita sala del SEDE COMUNALE, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

|                         |                  | Presenti | Assenti |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| <b>CARLI GIAMILA</b>    | <b>SINDACO</b>   | X        |         |
| <b>FAVARO FIORELLA</b>  | <b>ASSESSORE</b> | X        |         |
| <b>LOPRETE PATRIZIO</b> | <b>ASSESSORE</b> | X        |         |

Assume la Presidenza il Sindaco GIAMILA CARLI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ILARIA BIANCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – CONFERMA TARIFFE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO:

- il Capo II (art. 38 e segg.) del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 che, a modifica dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

DATO ATTO che questo Comune, secondo la classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993 appartiene alla classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti);

RICHIAMATO il “Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 28.02.1994 e s.m.i;

RILEVATO che per quanto previsto dal comma 20 dell'art. 31 della legge n. 448/1998, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, questo Comune ha inteso mantenere la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993;

RICHIAMATA la Delibera Giunta Comunale n. 88 del 29 dicembre 2016 ad oggetto “ Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) – Conferma tariffe anno 2017”

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione e per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione inseriti nelle previsioni di bilancio per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2018 per il conseguimento dell'equilibrio finanziario nonché alla luce della normativa vigente, confermare le tariffe relative alla Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) attualmente vigenti;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazioni , prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e

successivamente con nota prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese dai presenti,

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
- 2) Di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2018 le tariffe relative alla Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), così come di seguito riportate, già vigenti nell'anno 2017:

#### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE (TOSAP) al mq.**

(Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni)

#### **Con effetto dal 1° Gennaio 2018**

#### Occupazioni permanenti – Tariffa ordinaria per anno solare

(art. 44 comma 1)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 17,56</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 14,46</i> |

#### Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

(art. 44, comma 1 lett. C. la tariffa è ridotta ad un terzo)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro, 5,85</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 4,82</i>  |

#### Occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

(art. 44 comma 2 la tariffa ordinaria e' ridotta al 30%)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro, 5,27</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 4,34</i>  |

#### Occupazione con passi carrabili

(art. 44 comma 3)

(Esentati dall'applicazione della tassa con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.1996)

#### Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico effettuate nelle aree a ciò destinate

(art. 44 comma 12)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 17,56</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 14,46</i> |

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali a servizi medesimi. La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,774, stabilita dal legislatore (art. 18 legge 488/1999), rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente . In ogni caso l'ammontare complessivo della Tassa non può essere inferiore ad € 516,46

Art .46 comma 1

Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

(art. 48, comma 7)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <i>Centro abitato</i> | <i>Euro, 7,75</i> |
| <i>Zona limitrofa</i> | <i>Euro 5,17</i>  |

Occupazioni con distributori carburante muniti di un solo serbatoio dicapacità fino a 3.000 litri

(art. 48 commi 1,3,4,5,6)

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <i>Centro abitato</i> | <i>Euro, 30,99</i> |
| <i>Zona limitrofa</i> | <i>Euro 28,53</i>  |

Se il serbatoio e' di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe di cui all'art. 44 del D.Lgs 507/1993

Occupazioni temporanee di suolo pubblico

(art. 45 )

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 1,03</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,77</i> |

- Per ogni ipotesi di occupazione di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa ordinaria e' ridotta in misura del 50% (art. 45, 1 comma, come integrato dal D.lgs n. 566/93)

- Per ogni ipotesi di occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente e' disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, 8comma)

Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti

il suolo la tariffa ordinaria ridotta di un terzo

(art. 45, comma 1 lettera c)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 0,72</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,53</i> |

Occupazioni con tende e simili, la tariffa temporanea ordinaria e' ridotta al 30%

(art. 45, comma 3)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 0,31</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,23</i> |

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: la tariffa e' aumentata

in ragione del 50%

(Art. 45, comma 4)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 1,55</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 1,16</i> |

Venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, pubblici esercizi la tariffa temporanea ordinaria giornaliera e' ridotta al 50%

(art. 45, comma 5)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 0,52</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,39</i> |

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo, la tariffa temporanea ordinaria e' ridotta dell'80%.

(art. 45 comma 5)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 0,21</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,19</i> |

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa temporanea ordinaria e' ridotta dell'80%

(Art. 45, comma 7),

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 0,21</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,19</i> |

Occupazioni temporanee sottosuolo e soprasuolo

(art. 47 comma 5)

Categoria prima

| <i>Giorni</i>                      | <i>Fino a 30</i>  | <i>Sup. 30 fino a 90<br/>(+ 30%)</i> | <i>Sup. 90 fino a<br/>180 (+ 50%)</i> | <i>Sup. 180<br/>(+ 100%)</i> |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>Fino al Km. Lin<br/>Euro</i>    | <i>Euro 15,50</i> | <i>Euro 20,15</i>                    | <i>Euro 23,25</i>                     | <i>Euro 31,00</i>            |
| <i>Sup. al Km. Lin.<br/>(+50%)</i> | <i>Euro 23,25</i> | <i>Euro 30,23</i>                    | <i>Euro 34,88</i>                     | <i>Euro 46,50</i>            |

Categoria seconda

| <i>Giorni</i>                      | <i>Fino a 30</i> | <i>Sup. 30 fino a 90<br/>(+ 30%)</i> | <i>Sup. 90 fino a<br/>180 (+ 50%)</i> | <i>Sup. 180<br/>(+ 100%)</i> |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>Fino al Km. Lin<br/>Euro</i>    | <i>Euro 5,17</i> | <i>Euro 6,72</i>                     | <i>Euro 7,76</i>                      | <i>Euro 10,34</i>            |
| <i>Sup. al Km. Lin.<br/>(+50%)</i> | <i>Euro 7,76</i> | <i>Euro 10,09</i>                    | <i>Euro 11,64</i>                     | <i>Euro 15,52</i>            |

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa temporanea ordinaria:

( art. 45, comma 6),

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 1,03</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,77</i> |

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la Tariffa e' ridotta del 50%.

(art. 45, comma 6-bis)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Categoria prima</i>   | <i>Euro 0,52</i> |
| <i>Categoria seconda</i> | <i>Euro 0,39</i> |

3) Di trasmettere, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 06.11.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione Federalsimo Fiscale, con le modalità indicate dallo stesso con note prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e successivamente con nota prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014;

4) Di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione;

5) Di trasmettere in elenco le presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo

Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell' art, 125 del D.lgs 18Agosto 2000  
“ Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”.

Successivamente

## LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime palesemente resa

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134,  
4° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

Letto, approvato e sottoscritto

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| IL SINDACO<br>(Giamila Carli) | IL SEGRETARIO COMUNALE<br>(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI) |
|-------------------------------|---|

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.